



CITTA' DI DALMINE


**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
SU AREE PUBBLICHE O
DI USO PUBBLICO
E SU AREE PRIVATE**

Sommario

PARTE I - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Ambito di applicazione	4
Art. 3 - Zonizzazione – suddivisione del territorio comunale.....	4
Art. 4 - Definizione dei mezzi pubblicitari.....	4
Art. 5 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.....	5
Art. 6 - Piano generale degli impianti	6
Art. 7 - Caratteristiche generali degli impianti	6
Art. 8 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.....	7
Art. 9 - Distanze	7
Art. 10 - Limitazioni e divieti.....	7
CAPO II - PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	10
Art. 11 - Autorizzazioni.....	10
Art. 12 - Installazione di mezzi pubblicitari soggetti a SCIA.....	11
Art. 13 - Caratteristiche ed installazione di insegne di esercizio, targhe professionali e di altre tipologie assimilabili.....	11
Art. 14 - Installazione di mezzi pubblicitari soggetti ad Autorizzazione.....	13
Art. 15 - Casi di esenzione dall'autorizzazione o dalla SCIA	13
Art. 16 - Pubblicità varia.....	14
Art. 17 - Termini per il rilascio dell'Autorizzazione	16
Art. 18 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione	17
Art. 19 - Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione.....	17
Art. 20 - Obblighi del titolare di Autorizzazione/Scia.....	17
Art. 21 - Manutenzione e sicurezza	18
Art. 22 - Targhette di identificazione	18
Art. 23 - Decadenza dell'autorizzazione.....	19
Art. 24 - Revoca dell'Autorizzazione	19
Art. 25 - Anticipata rimozione per ordine del comune	20
Art. 26 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità	20
Art. 27 - Adattamento delle forme pubblicitarie.....	20
Art. 28 – Sanzioni amministrative	21
Art. 29– Disposizioni finali e transitorie	22

ALLEGATI:

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



PARTE I - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità nel territorio comunale di Dalmine in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione al codice della strada. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.

Le tipologie di impianti non previste dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) non sono ammesse.

Ai fini del presente Regolamento, la nozione di “centro abitato” utile per l’individuazione dell’Ente legittimato al rilascio delle autorizzazioni, è quella fornita dal D.lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) come stabilito da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, preinsegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni e di altri mezzi simili, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi ad essi riservati.

Art. 3 - Zonizzazione – suddivisione del territorio comunale

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio del Comune di Dalmine è suddiviso nelle seguenti zone omogenee: “A” e “B” come previsto dall’Art. 3 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 4 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce:

Insegna d'esercizio: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Cartello: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia

direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Preinsegna: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.; non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Manifesto: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari; non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Striscione, locandina e stendardo: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta.

Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nel termine generico "**Altri mezzi pubblicitari**" del presente Regolamento, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: gli striscioni, le locandine, gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.

Art. 5 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n.495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") e successive modificazioni, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.

Gli impianti pubblicitari vengono classificati in impianti permanenti o fissi e impianti temporanei così come definiti dall'Art. 4 del Piano Generale degli Impianti pubblicitari. L'esposizione di gonfaloni è consentita unicamente in occasione di manifestazioni e spettacoli non aventi fine di lucro; le locandine sono invece consentite anche per iniziative commerciali. E' consentita l'installazione di

striscioni, anche per iniziative commerciali e spettacoli, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione e comunque con durata non superiore a quella stabilita nell'autorizzazione.

I mezzi pittorici, installati a filo fabbricato o su ponteggi o recinzioni di cantiere, sono caratterizzati dalla loro grande superficie che non può essere inferiore a 18 (diciotto) metri quadrati. L'autorizzazione alla loro installazione ha validità per il periodo indicato nella concessione di suolo pubblico per il ponteggio, ovvero, se il ponteggio è installato in proprietà privata, fino alla conclusione dei lavori.

Per i mezzi pittorici da installare a filo fabbricato, in assenza di ponteggio, ai fini dell'autorizzazione, è necessario il nulla osta da parte del proprietario dell'immobile ovvero dell'Amministratore del condominio, se presente, ovvero, in caso di multiproprietà, dei singoli condomini.

Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari posti sui ponteggi dei cantieri edili, diversi dai mezzi pubblicitari pittorici, relativi alle ditte operanti negli stessi cantieri, o ad essi correlati, quali ad esempio agenzie immobiliari che operano sull'immobile o attività commerciali temporaneamente coperte da installazioni, impalcature o altro, è ammessa una superficie massima di 6 (sei) metri quadrati complessivi per ciascun soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Piano generale degli impianti

La tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni da installare nel territorio comunale è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.

Il Piano disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico e può essere adeguato o modificato per effetto di successive variazioni nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra rilevante modificazione della struttura urbanistica del territorio.

Art. 7 - Caratteristiche generali degli impianti

La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi.

Le cornici, ove previste, devono essere conformi di colore grigio RAL 7011 per le nuove autorizzazioni.

È vietata la collocazione dei mezzi che determinino contrasto con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche e dovranno essere salvaguardati tutti gli edifici di particolare interesse storico-ambientale, murature o parti di esse di pregio e di rilevante interesse.

Le targhe indicanti attività professionali, mestieri ed attività in genere devono essere collocate sul portone di ingresso dell'edificio o accanto ad esso e nel caso di ubicazioni di più targhe, queste

vanno collocate in appositi porta-targhe multipli da installare all'ingresso principale dell'edificio. Per quanto attiene le targhe indicanti le attività sanitaria si seguono le disposizioni previste dai rispettivi ordini professionali.

É consentita la pubblicità in vetrofanie sulle finestre dei locali pertinenti l'attività.

L'installazione di mezzi pubblicitari luminosi a cassonetto o a plafoni è consentita nei sovrapposti o in appositi vani laterali, purché questa venga realizzata in modo tale che si armonizzi con il carattere dell'edificio.

L'elemento pubblicitario illuminato di luce propria o da sorgente luminosa esterna o interna, non deve in alcun caso creare disturbo alla visibilità viaria e il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia e in particolare alla Legge regionale 5 ottobre 2015.

La sporgenza dei mezzi pubblicitari a bandiera murali non potrà essere superiore a cm. 90 (novanta) dal filo del muro a condizione che, in ogni caso, non si superino i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede e l'altezza dal suolo non dovrà essere inferiore a mt. 3 (tre); potranno essere consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione. Non esistono limiti di sporgenza in caso di proprietà privata non soggetta a servitù di pubblico passaggio.

Art. 8 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario fuori dal "Centro Abitato" deve rispettare le norme previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, come disciplinato dall'Art. 3 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario entro il "Centro Abitato" è autorizzato ed effettuato nel rispetto dei parametri definiti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che determina, per ogni tipologia di impianto, le caratteristiche, le dimensioni ed il corretto posizionamento. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le misure riportate nel Piano, come descritte nell'Abaco Generale e nell'Abaco specifico.

Art. 9 - Distanze

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime stabilite dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

L'installazione degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio all'interno del centro abitato, deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nell'Abaco Generale e nell'Abaco Specifico di cui al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 10 - Limitazioni e divieti

Sono previste le seguenti limitazioni e divieti.

É vietata la collocazione di impianti pubblicitari ed insegne d'esercizio sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali; il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti beni. Lungo le strade site in ambito o in prossimità di beni tutelati come beni culturali è vietata la collocazione degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio.

L'autorizzazione è subordinata al nulla osta da parte della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. Nei cantieri non è consentita l'affissione sulle recinzioni e/o su steccati/lamiere ondulate.

In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, ai fini pubblicitari, il soprintendente rilascia nulla osta o assenso per i fini pubblicitari della copertura. In caso di assenso è vietata l'esposizione del mezzo pubblicitario per un periodo superiore alla durata dei lavori.

L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie massima pari a 80x80 cm ed agli impianti di pubblica affissione

É vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari. In ambito ed in prossimità di beni paesaggistici è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'Amministrazione competente.

Lungo le strade site in ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, è vietato collocare cartelli, insegne od altri mezzi pubblicitari, salvo parere favorevole da parte dell'Amministrazione competente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici delle aree soggette a tutela.

É vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.

Nelle stazioni di servizio gli impianti pubblicitari non devono rispettare le limitazioni inerenti le distanze.

Relativamente all'installazione di impianti pubblicitari all'interno di aree adibite a parcheggio pubblico:

- è vietata l'installazione lungo il fronte stradale;
- l'impianto deve essere posizionato ad una distanza non inferiore a mt. 5 da ogni accesso del parcheggio;
- l'impianto deve essere posizionato ad una distanza non inferiore a mt.1 (da entrambi i lati) dai segnali stradali esistenti nel parcheggio;
- la superficie massima disponibile per ogni lato perimetrale del parcheggio è pari al 50% della lunghezza del lato stesso, mentre il formato massimo ammissibile è pari a cm 600 x 300.

Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere e delle insegne deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,20 metri.

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) ed insegne d'esercizio in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sulle recinzioni, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste nell'Abaco Generale e Specifico degli Impianti Pubblicitari.

Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per le pubbliche affissioni.

L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna.

E' vietato collocare insegne d'esercizio sui parapetti di balconi, nelle arcate frontali e di testa dei portici.

Nelle lunette sopraporta dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l'inserimento di insegne; è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri e sopraporta.

Le insegne frontali devono essere collocate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave; nel caso le dimensioni della vetrina o della porta non consentano l'inserimento dell'insegna, questa può essere collocata al di sopra dell'architrave.

Sono vietate tutte le tipologie di impianti non previsti dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Sono esclusi dall'Autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata gli interventi di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

CAPO II - PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 11 - Autorizzazioni

È fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

Entro il centro abitato, la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta, in ogni caso, all'autorizzazione del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la strada è statale, regionale o provinciale.

Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti al di fuori del centro abitato, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada.

Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni/nulla osta di competenza di altre Autorità o Enti o soggetti privati.

L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile, mediante presentazione di istanza da richiedere almeno 90 giorni prima della scadenza.

L'installazione dei mezzi pubblicitari, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato, nonché di targhetta identificativa, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione/autorizzazione, pena la decadenza della stessa.

Nell'effettuazione della pubblicità conto terzi, se lo spazio pubblicitario dei cartelli non è stato ancora attribuito, il titolare del mezzo è comunque tenuto all'installazione del relativo pannello pubblicitario del formato autorizzato, completandolo con messaggi finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso (per es. "spazio libero" o "per questa pubblicità rivolgersi a..." ecc.) ed in tale caso sarà tenuto al pagamento della relativa imposta di pubblicità. In ogni caso, sul suddetto pannello non possono comparire riferimenti di altri soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, e la revoca dell'autorizzazione".

Su richiesta motivata del soggetto interessato, da presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, potrà essere concessa un'eventuale proroga del termine di installazione non superiore a 30 giorni, scaduti i quali il provvedimento in ogni caso decade.

Le autorizzazioni emesse dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di opportunità o di legittimità.

Le autorizzazioni sono strettamente personali e non possono essere cedute se non nei casi di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazione di società.

In caso di contenzioso aperto con l'Ente, il richiedente non riceverà nuove autorizzazioni fino alla definizione del contenzioso stesso.

Le autorizzazioni alle installazioni di mezzi pubblicitari adiacenti a balconi e terrazzi, debbono essere rilasciate previa verifica che sia rispettata la distanza minima tale da garantire la sicurezza di terzi, da valutare anche in relazione al fascio di luce proiettato su proprietà altrui.

Art. 12 - Installazione di mezzi pubblicitari soggetti a SCIA

La SCIA (segnalazione certificata inizio attività) è richiesta per l'installazione o collocazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

1. targhe professionali o di esercizio;
2. vetrofanie;
3. pubblicità veicolare conto proprio e conto terzi;
4. distribuzione di volantini su strade aree pubbliche o su aree private, esterne e visibili dall'area pubblica;
5. altre tipologie di pubblicità assimilabili a quelle suesposte.

La SCIA deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica tramite lo Sportello Telematico, compilando il modello predisposto in ogni parte e completo della documentazione richiesta. Il modello è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

La ricevuta di presentazione della SCIA è valida per l'inizio immediato dell'attività. Entro 60 giorni dal ricevimento della stessa l'Amministrazione verifica la sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.

La modifica dei mezzi pubblicitari esposti, o la modifica della titolarità dell'attività comportano la presentazione di una nuova SCIA.

La variazione del solo messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, è soggetta a comunicazione.

La SCIA deve attestare la conformità al Regolamento, al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione.

Art. 13 - Caratteristiche ed installazione di insegne di esercizio, targhe professionali e di altre tipologie assimilabili

Si definiscono insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata (opachi, luminosi o illuminati da faretti), installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della Ditta e dell'Azienda rappresentata.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

- a) insegna frontale;
- b) a bandiera (in aggetto rispetto il filo di costruzione);
- c) a giorno;

Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.

Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:

- a) avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell'attività;
- b) targhe professionali: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 1 mq. installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;
- c) standardi (se utilizzati come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privi di rigidità;
- d) vetrofanie: manufatti in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
- e) pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto di persone o cose dell'attività cui si riferiscono;
- f) monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, dislocati nei locali dell'attività, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche.

La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente con un corretto inserimento architettonico secondo i parametri stabiliti dal vigente Regolamento Edilizio. I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici.

La dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata e tale da non alterare le caratteristiche dell'edificio, nonché, proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale.

Le insegne d'esercizio frontali, ad esclusione delle vetrofanie, sono ammesse solo al piano terra, salvo per edifici di carattere industriale o analogo quali capannoni o simili. Eventuali collocazioni potranno essere concesse previo parere da parte dell'ufficio Edilizia Privata e comunque in armonia con il fronte dell'edificio;

Ripetitività del messaggio:

- a) l'uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto;
- b) non sono consentite aggregazioni di insegne dai colori e dai contenuti differenti anche qualora sia necessario pubblicizzare marche dei prodotti distribuiti;
- c) la richiesta di installazioni di insegne coordinate deve essere presentata nel loro insieme;
- d) l'uso di diverse tipologie di insegne (es. vetrofanie, cassonetti e standardi) per uno stesso esercizio deve essere anch'esso coordinato;

Insegne speciali:

- a) sono sempre rispettate specifiche normative di legge che definiscano insegne obbligatorie; in particolare per dare visibilità al servizio pubblico garantito dalle farmacie, sono consentite, insegne luminose a forma di croce, anche “a bandiera”, delle dimensioni massime di mq. 2 a prescindere dalla zona;

É obbligatoria la perfetta manutenzione ed efficienza dell'intera insegna, specie per quelle luminose, che devono mantenere illuminate tutte le lettere.

Art. 14 - Installazione di mezzi pubblicitari soggetti ad Autorizzazione

L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette ad autorizzazione, ad esclusione dei casi previsti dagli artt. 12 e 15.

Le domande di autorizzazione, voltura dell'autorizzazione, le variazioni così come previste dai successivi commi, presentate dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari iscritti alla C.C.I.A.A., devono essere prodotte, a pena di improcedibilità, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo ed essere redatte utilizzando esclusivamente la modalità telematica tramite il Portale SUAP, compilando il modello predisposto in ogni parte e completo della documentazione richiesta. Il modello è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Nei casi di cessione o affitto di azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, in cui non avvenga alcuna modificazione dell'impianto autorizzato relativamente alle dimensioni, all'ubicazione e al messaggio pubblicitario, ma vi sia soltanto un diverso soggetto passivo titolare della pubblicità, la voltura dell'autorizzazione avviene mediante presentazione di una nuova istanza, da parte del nuovo intestatario, unitamente alla dichiarazione che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello autorizzato.

In caso di variazione della superficie esposta, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto, è necessario richiedere una nuova autorizzazione.

La variazione del solo messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, è soggetta a comunicazione.

L'autorizzazione è negata in caso di morosità nel pagamento dell'imposta di pubblicità e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

Il documento di autorizzazione viene trasmesso a mezzo PEC alla società richiedente.

Il documento di autorizzazione va custodito presso il luogo di esercizio, o presso la sede dell'intestatario stesso, e deve essere esibito su richiesta del personale addetto ai controlli.

Art. 15 - Casi di esenzione dall'autorizzazione o dalla SCIA

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione o SCIA ed è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, nei seguenti casi:

- a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli stadi, gli impianti sportivi, i centri commerciali, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico.
- b) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine non superanti il formato A3.
- c) pubblicità fonica che sarà oggetto di sola comunicazione al Comando di Polizia Locale.
- d) marchi apposti su maniglie, su vetri e porte, nonché tappeti con scritte e marchi posti all'ingresso dei locali, anche se visibili dalla strada.

Art. 16 - Pubblicità varia

Pubblicità fonica:

- a) la pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
- b) la pubblicità fonica entro i centri abitati può essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, politico, religioso e simili.
- c) per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della L. 130/75.

Volantinaggio:

- a) il volantinaggio è consentito sul territorio comunale nelle sole forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario, quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di opportunità in relazione al servizio di rimozione dei rifiuti.
- b) è vietata in tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, nonché la loro apposizione sui tergicristalli dei veicoli. E' vietata altresì la posa dei volantini nelle cassette postali, a condizione che sulle stesse sia stato esposto apposito diniego oppure se è stata affissa apposita cassetta per le pubblicità, fatte salve le pubblicità senza scopo di lucro o per finalità sociali.

Pubblicità effettuata sui veicoli:

- a) l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi "c" e "d", unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
- b) la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

- che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- c) la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;
- che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere I e III sono alternative tra loro.

d) l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- che la superficie della parte rifrangente non occupi più di 2/3 della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; IV. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

VI. che non sia posizionata anche con vetrofanie, sui vetri dei finestrini che costituiscono uscita di emergenza (bus).

- e) in tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- f) all'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

- g) le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
- h) è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2, del Regolamento di esecuzione del codice della strada, nonché dei rimorchi aventi le stesse caratteristiche e finalità dei veicoli di cui al predetto articolo, nonché delle tipologie di veicoli identificabili come "Posterbus" o similari. La sosta dei suddetti mezzi all'interno del territorio comunale, sia in area pubblica che privata, viene consentita limitatamente ad esigenze di servizio e per il tempo massimo di 15 minuti.

Pubblicità effettuata all'interno delle aree di parcheggio, delle stazioni di servizio e delle stazioni rifornimento carburante:

- a) nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
- b) nelle stazioni di servizio i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto limitato all'attività esercitata o ai prodotti venduti, fatti salvi i limiti di cui al comma precedente.
- c) la ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre una insegna d'esercizio, anche luminosa, con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio", avente le seguenti caratteristiche:

dimensione massima di 20 mq., se parallela alla carreggiata o su pensilina;

- dimensione massima di 3 mq. su supporto autonomo/palina e non parallela alla carreggiata;
- le insegne non devono essere esposte lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;

deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna od impianto fisso, che riproduce il marchio di fabbrica, la ragione sociale, le diciture di cui sopra;

le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dalla carreggiata e in presenza di un ostacolo naturale, muro di un fabbricato o filari di alberi, devono essere allineate con esso.

Art. 17 - Termini per il rilascio dell'Autorizzazione

Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio dell'Autorizzazione è di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui l'Amministrazione richieda di produrre ulteriore documentazione o chiarimenti.

Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento.

Qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione l'istanza sarà respinta e archiviata.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati.

Art. 18 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità per tre anni ed è rinnovabile.

La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza riportata sull'autorizzazione originaria, utilizzando esclusivamente la modalità telematica tramite il Portale SUAP. Il modello, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata.

Per le forme di pubblicità previste dall'art. 12, l'autorizzazione è sostituita dalla SCIA che ha durata illimitata.

Art. 19 - Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione

Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggetto intestatario del titolo autorizzativo.

Qualora non si ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando al soggetto di cui sopra tutte le spese sostenute.

Per la conservazione e l'eventuale vendita del materiale rimosso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 507/93.

Art. 20 - Obblighi del titolare di Autorizzazione/Scia

È fatto obbligo al titolare di Autorizzazione o di SCIA di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente, ripristinando lo stato dei luoghi a proprie spese. In caso di mancato adempimento il Comune provvederà a spese dell'inadempiente.

Art. 21 - Manutenzione e sicurezza

I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e di quanto stabilito dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista.

Il titolare dell'autorizzazione, all'atto della rimozione, per qualsiasi causa, dell'impianto, è tenuto al ripristino totale dello stato dei luoghi ed al rimborso di tutti i danni eventualmente arrecati.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Il sistema d'illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, in aderenza alle norme vigenti e al Piano degli Impianti Pubblicitari, preferibilmente non collegato alla rete elettrica, ma utilizzando sistemi di risparmio energetico.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura, sostituzione e manutenzione in genere, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.

L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari.

Art. 22 - Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, con esclusione delle insegne di esercizio e delle altre forme di pubblicità non considerate nel computo della superficie complessiva del Piano Generale degli Impianti, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero e data dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza.

La targhetta di cui sopra, deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 23 - Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la mancata installazione dell'impianto pubblicitario entro i termini previsti dall'Art. 11 comma 8 del presente Regolamento;
- b) la violazione di norme di legge, del presente Regolamento, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nonché delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto;
- c) il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 24 - Revoca dell'Autorizzazione

Il Comune potrà revocare l'autorizzazione e l'eventuale concessione, qualora la pubblicità sia effettuata su luoghi pubblici o comunque da tali luoghi percepibili nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a documenti ed elaborati tecnici alterati o non rispondenti al vero;
- c) a seguito di contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e le previsioni di progetti o regolamenti di arredo adottati dal Comune.

In ogni caso, il provvedimento di revoca non preclude l'applicazione delle previste sanzioni tributarie per il mancato o tardivo pagamento e l'attivazione dei procedimenti esecutivi per il recupero del credito.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'atto di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove il titolare del mezzo non ottemperi alla rimozione nei termini stabiliti, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 25 - Anticipata rimozione per ordine del comune

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità e dovrà provvedere a rimuovere l'impianto ed eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 26 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura delle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Art. 27 - Adattamento delle forme pubblicitarie

La Direzione 4^a del comune di Dalmine, entrati in vigore il presente Regolamento ed il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, procederà ad un censimento degli impianti pubblicitari attivi nel territorio comunale.

Al termine del censimento, al fine di garantire il pieno e completo adeguamento di tutti gli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati al presente Regolamento e al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, si prevede un periodo della durata di dodici mesi, a far data dal termine del censimento, entro il quale, su impulso e per iniziativa del Settore Attività Produttive, si attueranno e perfezioneranno le procedure di adeguamento di detti impianti.

Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al precedente comma, il Settore Attività Produttive procederà, con apposita comunicazione, ad invitare tutti i soggetti titolari degli impianti censiti, a presentare presso il Settore Attività Produttive, ove necessario, la documentazione comprovante la legittimità all'installazione di ogni singolo impianto di proprietà, al fine di verificare la conformità di ciascuna autorizzazione e/o impianto al presente Regolamento. Il procedimento amministrativo di verifica di conformità si concluderà entro novanta giorni con un provvedimento espresso, attestante la conformità/difformità dell'impianto. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni, l'impianto sarà considerato privo di autorizzazione e, pertanto, verranno attivate le procedure di rimozione previste dalla normativa vigente.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari regolarmente autorizzati per i quali, in base alle distanze minime previste, occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, alla rimozione, si procederà, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia. Tali impianti potranno essere ricollocati in altro tratto stradale, se disponibile, solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e relativo Piano, saranno esaminate secondo la predetta normativa e ultimate con provvedimento espresso entro 60 giorni dalla suddetta data.

Art. 28 – Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, l'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazione e di ogni norma del presente regolamento e dell'allegato piano generale degli impianti pubblicitari, sono sottoposte all'applicazione delle sanzioni amministrative e relative procedure previste dall'art. 23 e seguenti del vigente codice della strada D. Lgs 285 del 1992, nonché del relativo regolamento di esecuzione..

Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione, è notificato agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento delle violazioni.

Il Comune dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale e in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

Nell'ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio od un imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza necessità della preventiva notifica, al trasgressore, della contestazione dell'illecito commesso.

Il mezzo pubblicitario rimosso è depositato in appositi locali dell'Amministrazione.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione d'ufficio e per il deposito sono addebitate ai responsabili della violazione.

Le spese di deposito sono determinate in Euro 1 giornaliera per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario.

Entro e non oltre 90 gg. il responsabile del mezzo può ottenere la restituzione dello stesso a condizione che prima esegua l'intero debito relativo al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, delle soprattasse, delle spese di rimozione e di custodia, degli interessi e di tutte le somme accessorie;

trascorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, a scelta insindacabile, può distruggere il mezzo pubblicitario.

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune e sono, dallo stesso, destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore e all'aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

Art. 29– Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D.Lgs.267/2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultima pubblicazione

Contestualmente, si intendono abrogati ad ogni effetto di legge, i precedenti regolamenti, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme, ad eccezione di quelle previste in vigenti Regolamenti speciali.

Per quanto non disposto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel D.L.vo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

